



COMUNE DI MALTIGNANO

Via Nuova n°1, telefono 0736-304122 - P. Iva 00364960443

Pec: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658/2020 E AL D.L. N. 154/2020 4^ FASE E SUCCESSIVE

INDICE:

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Buono spesa
- Art. 4 – Modalità di individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione dei buoni spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo dei buoni spesa
- Art. 7 – Modalità di consegna della domanda
- Art. 8 – Controlli
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19, ancora in atto.
2. L'intervento di sostegno economico s'intende assegnato al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva e risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
3. La concessione del buono spesa avviene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.
4. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
5. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente disciplinare costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa (*esclusi i superalcolici*);
 - b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Maltignano, pubblicati sul sito internet comunale;
 - d) per "servizi sociali", l'Ufficio comunale gestore dei servizi sociali, formato dal Responsabile e dall'Assistente Sociale;

ART. 3 – BUONO SPESA

1. La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente disciplinare è volta a sostenere persone e famiglie in stato di urgente e temporaneo bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
2. La solidarietà alimentare si concretizza attraverso l'erogazione di buoni spesa (*precisamente di VOUCHER MULTIUSO*), del valore nominale di 25,00 € cadauno, volti a soddisfare bisogni primari ed essenziali del nucleo familiare.
3. I buoni spesa vengono erogati *una tantum* e l'importo massimo spettante a ciascun nucleo familiare avente diritto è determinato come segue:

composizione del nucleo familiare (*)	importo massimo concedibile
NUCLEI di 1 persona	€ 150,00
NUCLEI di 2 persone	€ 250,00
NUCLEI di 3 persone	€ 300,00
NUCLEI di 4 persone	€ 350,00
NUCLEI di 5 persone	€ 400,00
NUCLEI di 6 persone	€ 450,00
NUCLEI con 7 o più persone	€ 550,00

(*) Ai fini della determinazione dei componenti, farà fede unicamente il nucleo familiare registrato in Anagrafe. Nella domanda, tuttavia, sarà necessario evidenziare ridotte e particolari ipotesi di non corrispondenza con il dato anagrafico qualora ricorrano specifici casi come, a titolo meramente esemplificativo: 1) componente inserito in una Residenza Sanitaria Assistenziale o in una Casa di Riposo; 2) componente deceduto all'estero e non ancora cancellato dall'Anagrafe; 3) coniuge separato/a che non ha ancora presentato domanda di cambio residenza o deve essere ancora cancellato/a dall'Anagrafe. Inoltre, I Servizi Sociali presteranno particolare attenzione, in sede di istruttoria, alle domande dei nuovi nuclei familiari che hanno chiesto l'iscrizione anagrafica a Maltignano nel periodo compreso a partire dal mese di riferimento indicato nell'Avviso Pubblico fino alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

4. Una volta stabilito l'importo massimo concedibile al nucleo familiare avente diritto, esso potrà essere incrementato di ulteriori 50,00 € (pari a n°2 voucher) qualora all'interno del nucleo familiare:

- ci siano minori di anni 0-6.
- ci siano persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 e/o con invalidità pari o superiore al 75%
- le fonti di reddito derivano o derivavano unicamente da lavoro dipendente o autonomo le quali, per effetto del COVID-19, hanno subito una significativa riduzione.

La suddetta premialità non si applica ai nuclei familiari eventualmente ammessi al beneficio dall'Assistente Sociale in deroga ai requisiti di esclusione di cui al successivo articolo 4.

5. Il buono spesa non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso presso gli esercizi commerciali ivi indicati e pubblicati sul sito istituzionale.

6. Il buono spesa non rappresenta moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso.

7. Per i nuclei familiari dimoranti in Comuni diversi per cause a loro non imputabili, verrà valutata dai Servizi Sociali l'ipotesi di erogare i buoni spesa in base alle esigenze riscontrate.

8. I buoni spesa assegnati non sono assolutamente cedibili a soggetti terzi da parte del beneficiario e potranno essere utilizzati esclusivamente dallo stesso beneficiario e/o da persona da lui/lei all'uopo appositamente delegata. L'eventuale cessione dei buoni spesa e/o l'utilizzo degli stessi da parte di persone terze diverse dal beneficiario o dalla persona a ciò espressamente delegata, determinerà l'obbligo, in capo al beneficiario, di restituire i buoni spesa eventualmente ancora non utilizzati nonché le somme corrispondenti all'importo dei buoni spesa illegittimamente utilizzati da soggetti terzi, fatte comunque salve eventuali conseguenze di carattere penale.

ART. 4 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari sono individuati dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e del presente Disciplinare, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e anche di quelli in stato di bisogno, dando priorità a coloro che non sono percettori di sostegno pubblico.

2. Più in particolare, ai fini dell'individuazione dei beneficiari, l'Ufficio Servizi Sociali terrà conto delle **istanze di parte** sia dei nuclei familiari residenti che, a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19, non hanno risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità, sia dei nuclei familiari residenti, anche già noti o seguiti dai Servizi Sociali, che hanno maggiormente risentito degli effetti economici derivanti dalla predetta emergenza a causa di una situazione di disagio sopraggiunta o preesistente al COVID-19.

3. Il Responsabile dei Servizi Sociali predisporrà apposito Avviso Pubblico assegnando un termine per la presentazione delle istanze da parte dei nuclei familiari interessati.

4. **POSSONO QUINDI RICHIEDERE** i buoni spesa:

con riferimento alla situazione NEL MESE PRECEDENTE a quello di pubblicazione dell'Avviso Pubblico:

- a) i nuclei familiari con soggetti che hanno subito, per effetto delle disposizioni COVID 19, la chiusura o la sospensione della propria attività produttiva;
- b) i nuclei familiari con soggetti che hanno subito la perdita del reddito in conseguenza di licenziamento o una riduzione dello stesso (*a causa della chiusura o della limitazione dell'attività di cui alla precedente lettera a)* e per i quali non vi sia stata attivazione della cassa integrazione o, se attivata, questa non sia stata erogata o, se erogata, non sia sufficiente per soddisfare le esigenze della famiglia;
- c) i nuclei familiari con soggetti che hanno perso il reddito da lavoro saltuario in conseguenza, anche indiretta, dell'emergenza da COVID-19

ed altresì:

- d) i nuclei familiari in stato di bisogno maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si trovano in una situazione di criticità, fragilità e multi-problematicità sopraggiunta durante la predetta emergenza oppure già preesistente al COVID-19, previo parere tecnico del Servizio Sociale Professionale.

5. Qualora le risorse disponibili assegnate non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, verranno soddisfatte **in primis** e per l'intero importo spettante, le richieste dei nuclei familiari in stato di bisogno di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) che non siano già assegnatari

di sostegno pubblico (*RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, etc.*), come disposto all'articolo 2 comma 6 dell'OCDPC n°658/2020. **In subordine** verranno soddisfatte le richieste dei nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico e quelle eventualmente individuate dall'Assistente Sociale ai sensi del successivo comma 6. In tale ultimo caso, il valore complessivo dei buoni spesa assegnati verrà proporzionalmente riparametrato (quindi ridotto) tra i predetti nuclei familiari, allo scopo di soddisfare tutte le richieste pervenute.

6. NON POSSONO FARE RICHIESTA:

- I nuclei familiari che **nel mese PRECEDENTE a quello di pubblicazione dell'Avviso** hanno percepito **ENTRATE di qualsiasi genere** (*da specificare nella domanda: stipendio, pensione, pensione sociale, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, CAS, reddito da locazione, indennità Covid-19 erogata dall'INPS, etc.*) per un importo complessivo **pari o superiore a:**

€ 700,00 mensili per nuclei familiari con n°1 componenti

€ 1.100,00 mensili per nuclei familiari con n°2 componenti

€ 1.300,00 mensili per nuclei familiari con n°3 componenti

€ 1.400,00 mensili per nuclei familiari con n°4 componenti

€ 1.600,00 mensili per nuclei familiari con n°5 componenti

€ 1.800,00 mensili per nuclei familiari con n°6 e oltre componenti

al netto dell'avvenuto pagamento di eventuali canoni di locazione (sulla base di contratti debitamente registrati) oppure di rate di mutuo non sospeso (*da specificare nella domanda e documentare*);

- I nuclei familiari che, **al momento della presentazione della domanda**, sono **intestatari di risparmi e/o investimenti di qualsiasi tipo** (*giacenze su conti correnti bancari/postali, depositi bancari/postali, fondi comuni di investimento, titoli di stato o titoli azionari, polizze assicurative, etc., esclusi i risparmi e/o investimenti intestati a minori e vincolati fino al compimento del 18° anno di età*) per un valore complessivo **pari o superiore ad 10.000,00 euro.**

7. In deroga ai criteri di esclusione di cui al precedente comma 6, l'Assistente Sociale, sempre su istanza di parte e a suo insindacabile motivato giudizio, potrà ammettere all'intervento anche altri nuclei familiari qualora riscontri particolari esigenze e/o un eccezionale sopraggiunto e temporaneo stato di bisogno in cui gli stessi versano, proponendo eventualmente, ove ne ravvisi i presupposti e le condizioni, anche un numero diverso di Buoni Spesa da assegnare, ma sempre nel rispetto degli importi massimi di cui al comma 3 del precedente articolo 3 e con esclusione della premialità di cui al comma 4 del medesimo articolo.

8. Qualora dopo l'assegnazione dei buoni spesa dovessero residuare ancora fondi per la finalità di cui all'art. 2 del D.L. n°154 del 23/11/2020, il predetto Responsabile predisporrà, allo scopo di esaurire tutti i fondi assegnati, uno o più nuovi Avvisi Pubblici nel rispetto dei requisiti e dei criteri di cui al presente disciplinare, con eventuale facoltà di modificarli e/o integrarli, con proprio provvedimento, laddove ciò si rendesse necessario in base alla particolare situazione vigente al momento della loro predisposizione

ART. 5 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA

1. Il Responsabile dei Servizi Sociali predispone apposita modulistica, stabilisce modalità e tempi per la presentazione delle domande.
2. L'Assistente Sociale, in collaborazione con il Responsabile del Servizio, esaminerà le istanze pervenute e formulerà, dopo breve istruttoria, anche telefonica, la propria valutazione.
3. Il Responsabile del Servizio, sulla base delle eventuali priorità, delle motivate valutazioni dell'Assistente Sociale (*che saranno allegate, ove formulate, alla domanda cui si riferiscono*) e delle risorse disponibili, forma ed approva, con proprio provvedimento, l'elenco e/o la graduatoria dei beneficiari ai quali dovranno essere assegnati i buoni spesa.
4. I buoni spesa, ove possibile e compatibilmente con l'organizzazione dell'Ufficio Servizi Sociali, verranno consegnati direttamente presso l'abitazione del nucleo familiare avente diritto. In alternativa potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare presso la sede municipale ma solo previo appuntamento telefonico e nel rispetto di tutte le precauzioni necessarie per evitare assembramenti e la diffusione del contagio.

5. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare o comunque impossibilitati a recarsi in Comune, i buoni spesa saranno consegnati direttamente presso la loro abitazione, previo contatto telefonico da parte dell'Ufficio Servizi sociali.
6. Per in nuclei dimoranti in Comuni diversi, verrà valutata dai Servizi Sociali l'ipotesi di erogare i buoni spesa in base alle esigenze riscontrate, come previsto all'art. 3, ultimo comma.
7. I Buoni spesa dovranno essere spesi **indicativamente entro 60 giorni dall'assegnazione, e comunque entro la data che il Responsabile dei Servizi Sociali indicherà sul voucher.**

ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA

1. Il Responsabile dei Servizi Sociali, ove lo ritenga opportuno, predispone apposita comunicazione, diretta agli esercizi commerciali del Comune, nella quale si richiede di rinnovare l'adesione all'iniziativa e l'eventuale disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari. Dell'eventuale sconto viene dato rilievo sul sito istituzionale del Comune.
2. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al DPCM 11 marzo 2020.
3. Il Responsabile del Servizio cura i rapporti con gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa, improntandoli alla massima semplificazione e tutela della salute. Nello specifico, salvo future e diverse indicazioni impartite dagli Organi ed Associazioni competenti, alle quali il Responsabile dei Servizi Sociali dovrà attenersi:

- *Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal sottoscritto e con apposito timbro a secco, si presenterà alla cassa dell'esercizio commerciale;*
- *Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale € 25,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per generi di prima necessità, ossia: prodotti alimentari, prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa (esclusi i superalcolici).*
- *L'eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente. Non sono quindi ammessi "resti" in denaro sul buono e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso: nelle piccole attività economiche è possibile utilizzare il buono in più giorni in accordo con gli esercenti.*
- *L'esercizio commerciale ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; allegherà al buono ritirato copia dello scontrino fiscale con indicazione dei beni acquistati.*
- *L'esercizio commerciale, con cadenza settimanale (o secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione), procederà ad inoltrare al Responsabile dei Servizi Sociali la richiesta di rimborso mediante apposita documentazione contabile, allegando alla stessa i buoni spesa in originale ritirati, debitamente timbrati e firmati dal Titolare dell'attività, con i relativi scontrini fiscali.*
- *All'esito dell'istruttoria di verifica e controllo, anche contributivo ed assicurativo dell'esercente, il Responsabile dei Servizi Sociali procederà al rimborso del dovuto.*

ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA

1. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
2. Nella domanda, da redigersi sotto forma di autodichiarazione, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Responsabile dei Servizi Sociali, dovrà essere dichiarato indicativamente:
 - di avere la residenza nel Comune di Maltignano (AP)
 - la composizione del nucleo familiare, come registrata in Anagrafe
 - la propria situazione di grave disagio economico conseguente all'attuale emergenza epidemiologica e/o preesistente alla stessa, illustrando sinteticamente le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate da valutare ai fini della partecipazione all'intervento
 - di non aver percepito alcun tipo di entrata nel mese di riferimento specificato nell'Avviso
 - di aver percepito, nel mese di riferimento specificato nell'Avviso, entrate di qualsiasi genere (*specificare se trattasi di stipendio, pensione, pensione sociale, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, CAS, reddito da locazione, indennità Covid-19 erogata dall'Inps, etc.*), al netto dell'avvenuto pagamento di eventuali canoni di locazione regolarmente registrata oppure di rate di mutuo non

sospeso (da documentare allegando alla domanda copia del contratto di locazione registrato e le ricevute di avvenuto pagamento)

- di non essere intestatari, al momento della presentazione della domanda, di risparmi e/o investimenti di qualsiasi tipo (giacenze su conti correnti bancari/postali, depositi bancari/postali, fondi comuni di investimento, titoli di stato o titoli azionari, polizze assicurative, etc., esclusi i risparmi e/o investimenti intestati a minori vincolati fino al compimento del 18° anno di età) per un valore complessivo, referito all'intero nucleo familiare, pari o superiore a 10.000,00 euro
- che nessuno dei membri del nucleo familiare del richiedente ha fatto o farà richiesta dei buoni spesa presso altro Comune.

3. Al fine di ridurre gli spostamenti, il nucleo interessato dovrà consegnare la propria domanda preferibilmente nei seguenti modi:

- **via MAIL** al seguente indirizzo: paola.demidio@comune.maltignano.ap.it
- **a mezzo PEC** al seguente indirizzo: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

4. Solo in caso di assoluta impossibilità, la domanda (per evitare contatti ravvicinati, assembramenti e soprattutto spostamenti inutili) va compilata, sottoscritta e consegnata direttamente all'Ufficio Servizi Sociali **tassativamente previo appuntamento telefonico** e con tutte le cautele ed accorgimenti al fine di evitare assembramenti e la diffusione del contagio.

ART. 8 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione verifica, in collaborazione con la guardia di Finanza, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in caso di false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Il Responsabile dei Servizi Sociali è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui al combinato disposto dell'art. 2 del Decreto Legge n°154 del 23/11/2020 e dell'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.